

COMUNE DI Galatone
PROVINCIA DI LECCE

**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al
31.12.2024 - (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro

il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 18.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE - Rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 11.09.2025 avente ad oggetto *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Galatone - DPCM 28 dicembre 2011 e principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al DPCM”* e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2025 avente ad oggetto: *“Preso d'atto esonero dall'approvazione del bilancio consolidato anno 2024.”*

Denominazione ente	Tipologia	Posizione	In essere	A totale partecipazioni comunale	Quota di partecipazione	Esclusioni per partecipazioni inferiori all'1%	Partecipate comunali titolari di affidamento diretto	In procedura concorsuale
GAL TERRA D'ARNEO	Ente Strumentale	partecipata	No	No	2,00%		No	No
GAL SERRE SALENTINE	Ente Strumentale	partecipata	No	No	2,01%		No	Si
Consorzio ASI, già Sviluppo Industriale Servizi Reali alle Imprese	Ente Strumentale	partecipata	No	No	3,45%		No	No
Autorità Idrica Pugliese	Ente Strumentale	partecipata	No	No	0,36%	escluso dal servizio	No	No

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta

(c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

2. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Il Comune di Galatone possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva		Attività Svolta/Funzioni attribuite	Quota % di partecipazione del Comune
	G.A.L. Terra D'Arneo SCARL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.iva 04818540751 costituita il 09/09/2016	<i>La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale,</i>	2%. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione

		svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed I vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.	
G.A.L. Serre Salentine	<u>Emesso bilancio finale di liquidazione ex.art. 2492 C.C. al 15.05.2025 con la liquidazione della quota di parteciapazione pari ad € 1.075,00 a mezzo bonifico bancario il 04.06.2025</u>	La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria da parte di enti locali: • Comune di Alezio; • Comune di Alliste; • Comune di Casarano; • Comune di Collepasso; • Comune di Galatone; • Comune di Gallipoli; • Comune di Matino; • Comune di Melissano; • Comune di Neviano; • Comune di Parabita; • Comune di Racale; • Comune di Sannicola; • Comune di Taviano; • Comune di Tuglie. Svolge attività di valorizzazione e promozione del territorio attraverso la pubblicazione di bandi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, composto da beni immobili privati e pubblici a gestione privata, di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico, o che rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, e che sono espressione della storia, dell'arte e della cultura del territorio GAL e che si caratterizzano per l'interesse sotto la fruizione culturale pubblica.	2,01%. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione.
Consorzio ASI, già Sviluppo Industriale Servizi Reali alle Imprese		Il Consorzio ha per oggetto: - L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, 3 e 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 08-03-2007 n.2; - La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale; - La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza; - La gestione, nelle aree di competenza, del servizio di pulizia delle strade ed aree consortili, nonché quelli di occupazione di suolo consortile e di pubblicità nelle aree di pertinenza consortile. Per lo svolgimento di tali attività il Consorzio, in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo, sottoscrive con i singoli Comuni interessati apposite convenzioni volte anche alla determinazione del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva; Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni. I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori. Il Consorzio provvede direttamente alla:	3,45%. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione.

		- Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93; - Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche; - Attività di esproprio; - Assegnazione, alienazione, locazione di terreni e fabbricati. Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dallo statuto e dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può operare sia direttamente sia partecipando ad Enti e società sia di capitali già costituite sia costituendo nuove società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali. Per la realizzazione di particolari attività e programmi il Consorzio e le società partecipate e/o costituite attraverso le quali esso opera, sottoscrivono appositi accordi.	
--	--	--	--

Il Comune di Galatone possiede le seguenti forme di associazionismo (di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubbliche):.

Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva		Attività Svolta/Funzioni attribuite	Quota % di partecipazione del Comune
	Autorità Idrica Pugliese	La Regione Puglia dovendo ottemperare alla Legge 26 marzo 2010 n. 42, soppressione Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche, ha istituito con Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e successiva modifica Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27. "Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari. L'Autorità, ente pubblico non economico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. All'Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). In particolare, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni: • l'organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità; • la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell'organizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato; • la protezione e l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; • l'unitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato; • l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti per l'estensione, l'ottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; • l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; • l'approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato;	0,39%. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione.

		• la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo; • la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006; • l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base • delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest'ultimo assunti con la convenzione di affidamento.	
	Consorzio Universitario Inter Salentino (CUIS)	Disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 19.11.2014. La partecipazione al Consorzio, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.	Quota di adesione annua variabile in base al numero di abitanti al 31.12 - pari ad € 0,20 per abitante. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione.
	ARO 6 Provincia di Lecce	Svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Gli ARO furono istituiti in applicazione dell'art. 8 della L. R. n. 24/2012, in quanto, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, consentiva, a livello di pianificazione regionale, la definizione di perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. L'adesione fu disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3.04.2013.	Quota di adesione annua variabile in base al numero di abitanti al 31.12 - pari ad € 0,57 per abitante. Non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente si ritiene non necessario alcun intervento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute a qualsiasi titolo.

In particolare, la partecipazione ai GAL rientrante nella fattispecie di cui all'art. 26 comma 2 d.lgs. 175/2016 ed ossia ".....oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)" esclude l'applicabilità del d.lgs. 175/2016. Allo stesso tempo, anche i "GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)" in quanto beneficiari dei contributi previsti dal Programma di iniziativa comunitaria LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) sono esclusi dalla razionalizzazione.

I GAL elaborano la strategia di sviluppo dell'area rurale che rappresentano e sono responsabili della sua attuazione. Il Programma di Iniziativa Comunitaria delega agli Stati Membri (in Italia le Regioni e le Province Autonome) ha il compito di elaborare — di concerto con il partenariato socio-economico — un Programma Operativo (PO) da sottoporre all'approvazione della Commissione UE. I Gruppi di azione locale sono dei gruppi (generalmente società consortili) composti da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. Essi elaborano il piano di azione locale e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Agricolo di Orientamento e di Garanzia. I Gruppi di azione locale, pertanto, non mirano a svolgere servizi in favore di pubbliche amministrazioni bensì devono 'definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata' (articolo 62, comma 1, lett. c) del

Regolamento (CE) 1698/2005). Al riguardo, si riporta un parere dell'Anci il quale, espressamente, afferma che *'la società consortile che rappresenta il G.A.L., non è quindi una società di servizi né [...] si può configurare a livello di società strumentale di cui all'art. 13 della legge n. 248/2006, in quanto non destinata a produrre beni e servizi strumentali all'attività degli enti, bensì a proporre strategie condivise di sviluppo del territorio'*.

I G.A.L rientrano nel perimetro delle esclusioni previsto dall'art 4, comma 6 del D. Lgs. N. 175/2016.

Alla luce di quanto sopra, rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Galatone del 2% per Gal Terre D'Arneo scarl e del 2,01% per Gal Serre Salentine, essendo state costituite al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, **al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione.**

Le altre forme di associazionismo censite:

- **Consorzio Universitario Inter Salentino (CUIIS)**, con una quota di adesione annua pari ad € 0,20 per abitante rilevato al 31.12 di ogni anno;
- **ARO 6 Provincia di Lecce** con una quota di adesione annua pari ad € 0,57 per abitante rilevato al 31.12 di ogni anno;
- **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE** – già ATO Puglia Gestione Acqua, con sede in 70125 Via Borsellino e Falcone, 2 – Bari - Quota partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Galatone pari al 0,39% per € 4.726,20;

non costituiscono ipotesi di partecipazione per come definite dal D. Lgs. N. 175/2016, rientrando in fattispecie di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000.

Come previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il Comune di Galatone, non detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non sono mai state adottate misure di soccorso finanziario nei confronti del consorzio, né di altra società partecipata. L'ente non è obbligato a ripianare le eventuali perdite gestionali registrate dal consorzio partecipato, non rientrando quest'ultimo nel campo di applicazione del D. Lgs. 175/2016.

Tali partecipazioni, pur avendo natura strumentale, (in quanto aziende speciali degli enti che le hanno costituite per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici), si distinguono soggettivamente dagli enti partecipanti, in quanto dotati di una propria soggettività giuridica e divengono pertanto un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. Si tratta di consorzi con attività esterna che hanno autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale: "per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile" (Cass. 18235/2008)

Si specifica che il Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) non è una società privata, ma è un Ente Pubblico Economico territoriale che gestisce e promuove lo sviluppo delle aree industriali, infrastrutture e servizi per le imprese, con partecipazione di enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) e talvolta soggetti privati (come Confindustria). Funziona come strumento per attrarre investimenti e creare occupazione, offrendo servizi come acqua, illuminazione, viabilità e depurazione nelle zone industriali. È quindi un Ente pubblico economico, con autonomia imprenditoriale che ha la funzione di potenziare le infrastrutture nonché di gestire e potenziare le aree industriali. I servizi offerti sono: Infrastrutture (strade, idriche), gestione rifiuti, illuminazione, videosorveglianza

Rispetto alla normativa riferita alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, il Consorzio A.S.I. Lecce, non avendo forma societaria, è escluso dagli obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20 TUSP. L'adesione al Consorzio rileva sul piano del censimento generale di tutti gli organismi partecipati dall'ente (ex art. 17 d.l. n. 90/2014).

Si precisa che il Comune di Galatone, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, né poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, né soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubbliche e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali.